

GRUPPO DI LAVORO N. 4 (MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 4 - (Modalità e forme di esercizio della professione)

Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

In data 4 aprile 2024, alle ore 14.00, si è tenuta in modalità mista la prima riunione del Gruppo di Lavoro n. 2 in materia di accesso, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

Avv.	Avv. Donato Di Campli	<i>Coordinatore – Consiglio Nazionale Forense (presente)</i>
Avv.	Stefano Tedeschi	<i>Coordinatore - Organismo Congressuale Forense (presente)</i>
Avv.	Mario Napoli	<i>Componente – Consiglio Nazionale Forense</i>
Avv.	Giovanni Berti	<i>Componente – Consiglio Nazionale Forense</i>
Avv.	Davide Bacecci	<i>Componente - Unione Regionale Forense (Lazio) (presente)</i>
Avv.	Andrea Rocchi	<i>Componente – COA Distrettuale (Livorno) (presente)</i>
Avv.	Giuseppe De Ruberis	<i>Componente – COA Distrettuale (Campobasso) (presente)</i>
Avv.	Matteo Pinna	<i>Componente – COA distrettuale (Cagliari) (presente)</i>
Avv.	Angela Odescalchi	<i>Componente – COA distrettuale (Lodi) (presente)</i>
Avv.	Alessandro Cuccagna	<i>Componente – COA distrettuale (Trieste) (presente)</i>
Avv.	Paola Pezzali	<i>Componente – COA distrettuale (Roma) (presente)</i>
Prof. Avv.	Gabriele Dell'Atti	<i>Ufficio studi (presente)</i>

I Coordinatori aprono i lavori, indicando alcuni argomenti da inserire nelle attività di studio e lavoro, non direttamente richiamati nei lavori Congressuali, ma di necessario inserimento nell'ambito della riformulazione della Legge Professionale.

Gli argomenti individuati, salvo altri, sono: le specializzazioni, le difese d'ufficio, il patrocinio a spese dello Stato, il compenso, la polizza professionale e la normativa antiriciclaggio.

I Coordinatori individuano, con l'assenso di tutti i componenti presenti, il seguente metodo di lavoro:

- condivisione programma e individuazione delle tematiche;
- condivisione con i soggetti di riferimento delle linee guida e dei principi informatori dell'intervento normativo e coordinamento con gli altri Tavoli;
- predisposizione dell'articolato normativo con il supporto dell'Ufficio Studi del CNF.

Tutti i componenti del Tavolo, condividono la metodologia proposta.

Prende la parola l'avv. Napoli, il quale propone come primo step, l'opportunità di prendere visione di tutta la documentazione delle mozioni Congressuali approvate nella specifica materia che il Tavolo IV tratterà, e dell'esito dei lavori del Tavolo Precongressuale n. 4, dallo stesso coordinato.

Interviene l'avvocata Angela Odescalchi, per chiedere chiarimenti sulle modalità con le quali si intende procedere rispetto alla attuale Legge Professionale, ovvero se la stessa dovrà essere riscritta integralmente, o se invece si dovrà operare sull'esistente.

I Coordinatori precisano che si procederà a una integrale revisione sulla scorta dei deliberati congressuali e conservando le parti della attuale legge professionale che non richiedono modifiche.

Intervengono a seguire gli altri componenti per condividere le modalità operative e portando riflessioni su quale tipo di avvocatura immagina questa Riforma, avendo una prospettiva di lungo periodo.

I Coordinatori condividono con i componenti del Tavolo l'individuazione di Aree tematiche su cui lavorare.

Vengono pertanto individuate le seguenti Aree tematiche e i componenti di ognuna:

1) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:

Coordinatore avv. Bacecci, componenti avv. Rocchi, avv. De Rubertis, OCF, CNF.

Temi:

Difesa d'Ufficio;

Patrocinio a spese dello Stato;

Compensi.

2) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA COLLETTIVA:

Coordinatore avv. Odescalchi, componenti avv. Pinna, avv. Prof. Dell'Atti, avv. Napoli CNF, OCF.

Temi:

Società tra avvocati;

Associazioni Professionali;

Rete tra Professionisti;

Finanziatore della lite;

Specializzazioni.

3) INCOMPATIBILITA'

Coordinatore avv. Cuccagna, componenti avv. Berti CNF OCF

Temi:

Incompatibilità;

Nuove /Ampliamento competenze;

Assicurazione Obbligatoria;

Normativa Antiriciclaggio;

Fiscalità;

Monocommittenza.

4) ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Tutti i componenti del Tavolo.

Alle ore 16.00, la riunione si conclude, i componenti si aggiornano con il compito di procedere alla disamina della documentazione normativa inerente le Tematiche e le specifiche mozioni approvate; OCF fornirà uno schema di riepilogo delle mozioni congressuali approvate e raccomandazioni con riferimento alla Legge Professionale vigente, da condividere con il Tavolo. Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti

I Coordinatori della Commissione
Avv. Donato Di Campli e Avv. Stefano Tedeschi

GRUPPO DI LAVORO N. 4 (MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 4 - (Modalità e forme di esercizio della professione)

Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

In data 6 maggio 2024, alle ore 17.00, si è tenuta in modalità mista la seconda riunione del Gruppo di Lavoro n. 2 in materia di accesso, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

Avv.	Avv. Donato Di Campli	<i>Coordinatore – Consiglio Nazionale Forense (presente)</i>
Avv.	Stefano Tedeschi	<i>Coordinatore - Organismo Congressuale Forense (presente)</i>
Avv.	Mario Napoli	<i>Componente – Consiglio Nazionale Forense</i>
Avv.	Giovanni Berti	<i>Componente – Consiglio Nazionale Forense</i>
Avv.	Giancarlo Renzetti	<i>Componente – Delegato di Cassa Forense</i>
Avv.	Andrea Nocchi	<i>Componente – COA Distrettuale (Livorno) (presente)</i>
Avv.	Giuseppe De Ruberis	<i>Componente – COA Distrettuale (Campobasso) (presente)</i>
Avv.	Matteo Pinna	<i>Componente – COA distrettuale (Cagliari) (presente)</i>
Avv.	Angela Odescalchi	<i>Componente – COA distrettuale (Lodi) (presente)</i>
Avv.	Alessandro Cuccagna	<i>Componente – COA distrettuale (Trieste) (presente)</i>
Avv.	Paola Pezzali	<i>Componente – COA distrettuale (Roma) (presente)</i>
Prof. Avv.	Gabriele Dell'Atti	<i>Ufficio studi (presente)</i>

I Coordinatori aprono i lavori e chiedono ai componenti di ciascun sottogruppo di relazionare in ordine all'andamento delle rispettive attività.

Sui lavori del primo sottogruppo coordinato dall'avvocato Bacecci.

Prende la parola Andrea Rocchi e comunica che si sono svolti due incontri in particolare sulle

materie aventi a oggetto la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto concerne la difesa d'ufficio si sta organizzando un incontro con le Camere Penali per un confronto sulla materia.

Nel corso degli incontri, poi, si è discusso se sia il caso di revisionare integralmente l'istituto. E' prevalsa l'idea di ragionare su una revisione della legislazione vigente e di attendere sul punto il confronto con le Camere Penali.

Una prima criticità si è evidenziata in ordine alle possibilità di un intervento, in quanto, come precisato da Andrea Rocchi, perché si tratta di materia disciplinata al di fuori della legge professionale.

I Coordinatori Di Campli e Tedeschi precisano che è necessario riportare all'interno della legge professionale, per quanto possibile, anche ciò che ora è normato all'esterno.

Interviene Angela Odescalchi, la quale precisa che ritiene opportuno il confronto con le Camere Penali su due punti:

- il primo, l'accesso alle liste delle difese d'ufficio che può prevedere delle agevolazioni all'ingresso, anche se l'apertura delle liste a chi non abbia un'esperienza specifica in materia penale ha determinato un abbassamento nella professionalità degli iscritti;

- il secondo, con riferimento all'art. 97, comma quattro, c.p.p., ovvero la nomina in sostituzione, ove si rende indispensabile l'inserimento nella legge professionale di un richiamo al dovere di diligenza.

Interviene Andrea Rocchi, il quale sottolinea come altro profilo importante da modificare, sia la previsione della presentazione a debito delle spese di giustizia, per evitare che difensore d'ufficio debba anticipare le spese pur trattandosi anche in questo caso di norma procedurale.

I Coordinatori evidenziano come sia indispensabile disciplinare la tenuta degli elenchi e dei criteri di iscrizione. Per quanto concerne l'art. 97 4° comma, è opportuno attendere il confronto con le Camere Penali.

Per quanto concerne il Patrocinio a spese dello Stato:

Andrea Rocchi precisa che il gruppo sta valutando gli interventi da eseguire trattandosi di norme che sono regolamentate dalla specifica disciplina delle spese di giustizia.

Comunque, una prima riflessione del gruppo ha avuto ad oggetto l'ampliamento degli elenchi di avvocati, attraverso l'eliminazione del limite dei 5 anni di iscrizione.

Altri principi individuati sono, l'uniformità dei criteri di liquidazione e l'aumento dei limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio.

Prendono la parola Mario Napoli, il quale precisa che ritiene che il Patrocinio sia un tema centrale nella riforma della legge professionale e, poi, Alessandro Cuccagna, il quale conferma la

necessità di uniformare i criteri.

Sintesi sui lavori del sottogruppo: in due settimane verranno indicati gli ambiti di intervento.

Una prima parte riguarderà tutto ciò che attiene alle attività ordinistiche, altra parte invece le attività degli avvocati, cercando di capire se è possibile intervenire sul codice di procedura penale e sulle norme che attengono alle spese di giustizia.

Infine, si valuterà il riflesso che le modifiche avranno sul codice deontologico, e quindi prevedere gli interventi sulle fonti normative diverse per quanto concerne i compensi, la revisione dei parametri penali, la liquidazione delle spese da parte del Consiglio dell'Ordine come titolo esecutivo.

Per quanto concerne gli incarichi gratuiti da parte degli avvocati le indicazioni del Gruppo sono verso l'inserimento di limiti numerici da valere nel corso di un'annualità allo svolgimento di tali tipologie di incarichi, l'assunzione per iscritto dell'incarico professionale, l'esclusione della possibilità di richiedere alla controparte le spese di soccombenza.

Di Campli precisa che dagli interventi è fuori quello relativo al decreto parametri, ma si può inserire il valore con riferimento alla normativa penale nella proposta biennale di revisione del CCNL. Precisa, inoltre, che bisogna migliorare tutta la parte relativa al conferimento degli incarichi, ampliando lo spazio delle forme con cui viene rilasciato l'incarico in totale trasparenza; pertanto, la pattuizione rimane un punto centrale. Sul patto di quota lite rammenta che c'è una mozione approvata dal Congresso che ne prevede l'abrogazione; bisogna, dunque, dar seguito alla mozione cercando di trovare il giusto equilibrio per evitare speculazioni. Infine, precisa che il diritto al compenso deve avere anche un riferimento agli obblighi informativi nei confronti del cliente.

Sui lavori del secondo sottogruppo coordinato da Angela Odescalchi.

In primis, per quanto concerne la rete tra professionisti, il gruppo ha esaminato le mozioni, eseguendo una ricerca e ampliando le basi normative con riferimento in particolare alla mozione n. 61.

Sul punto sono stati individuati dei limiti nel codice deontologico rispetto alle normative vigenti e quindi si ritiene opportuno un coordinamento in particolare con la legge 81/2017, oltre che con il codice deontologico che consenta la partecipazione alle reti professionali.

Allo stato, infatti, la previsione è solo per la partecipazione di bandi pubblici e peraltro viene richiesto l'obbligo di iscrizione al REC; altro problema che si è potuto constatare è in ambito fiscale, poiché chi è in regime forfettario è escluso dalla partecipazione.

La proposta potrebbe essere quella contenuta nella mozione n. 61 presentata dall'AIGA e nella mozione 107, di introdurre un nuovo strumento normativo. Inoltre, sul punto vi sono i lavori svolti in fase precongressuale dal gruppo quattro coordinato da Mario Napoli.

Per quanto concerne invece le specializzazioni, poi, i Coordinatori precisano che è un argomento che deve essere condiviso con gli altri gruppi di lavoro anche se il gruppo di cui facciamo parte si occuperà di quella che è la fase successiva al conferimento del titolo.

All'uopo, è importante valutare gli effetti sui compensi per quanto concerne le società tra avvocati, con particolare riferimento al rapporto con il socio di capitali.

Sul punto la proposta Napoli già presentata nel gruppo di lavoro n. 4 per il Congresso Straordinario prevedeva l'inserimento nella legge professionale del divieto per i soci di assumere incarichi per conto della società, del socio di capitale, delle società controllate o comunque riferibili al socio di capitali.

Anche con riferimento al tema del finanziatore della lite il gruppo quattro, a suo tempo costituito per il lavoro del Congresso Straordinario, aveva aperto un focus sui rapporti con il codice deontologico, in particolare con l'art. 23. Si rende importante garantire una maggiore trasparenza negli statuti delle società che operano quali finanziatori della lite e porre attenzione al profilo previdenziale.

Sintesi dei lavori del secondo sottogruppo: anche in questo caso nell'arco di due settimane ci si riserva di presentare un articolato con il contributo anche dell'avvocato Giancarlo Renzetti di Cassa Forense.

Sul terzo sottogruppo coordinato dall'avv. Alessandro Cuccagna.

Ebbene, sul tema delle incompatibilità e delle nuove competenze, il gruppo ha valutato se valga la pena ampliare ad esempio le competenze dei legali in ambito di esecuzione degli sfratti.

Prende la parola Paola Pezzali, la quale precisa che è sulle incompatibilità, con particolare riferimento agli incarichi di Presidente e amministratore di società socio o componente di C.d.a è stata approvata una mozione congressuale che prevede l'abrogazione dei limiti alle incompatibilità e che si tratta di una previsione di assoluto rilievo per consentire l'apertura all'avvocatura a nuove opportunità.

Sul tema della mono committenza, poi, Paola Pezzali precisa, altresì, che in materia è stata approvata una mozione congressuale e vi è un articolato specifico sempre del gruppo quattro costituito per il Congresso straordinario e si rende disponibile a mettere a disposizione tutta la documentazione.

Il Gruppo lavoro si aggiorna al 21 maggio alle ore 15.00, nella quale saranno esaminati gli elaborati nel frattempo predisposti dai singoli sottogruppi.

Alle ore 18.45 la riunione si conclude.
Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti

I Coordinatori della Commissione
Avv. Donato Di Campli e Avv. Stefano Tedeschi

GRUPPO DI LAVORO N. 4 (MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)
TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

GRUPPO DI LAVORO N. 4 - (Modalità e forme di esercizio della professione)

Verbale sintetico e riassuntivo della riunione

In data 30 maggio 2024, alle ore 17.00, si è tenuta in modalità mista la terza riunione del Gruppo di Lavoro n. 4 in materia di modalità e forme di esercizio della professione, nell'ambito del tavolo di lavoro sulla riforma dell'ordinamento professionale, a cui hanno partecipato:

Avv.	Avv. Donato Di Campli	<i>Coordinatore – Consiglio Nazionale Forense (presente)</i>
Avv.	Stefano Tedeschi	<i>Coordinatore - Organismo Congressuale Forense (presente)</i>
Avv.	Mario Napoli	<i>Componente – Consiglio Nazionale Forense</i>
Avv.	Davide Bacecci	<i>Componente - Unione Regionale Forense (Lazio) (presente)</i>
Avv.	Giancarlo Renzetti	<i>Componente – Delegato di Cassa Forense</i>
Avv.	Andrea Nocchi	<i>Componente – COA Distrettuale (Livorno) (presente)</i>
Avv.	Giuseppe De Ruberis	<i>Componente – COA Distrettuale (Campobasso) (presente)</i>
Avv.	Matteo Pinna	<i>Componente – COA distrettuale (Cagliari) (presente)</i>
Avv.	Angela Odescalchi	<i>Componente – COA distrettuale (Lodi) (presente)</i>
Avv.	Alessandro Cuccagna	<i>Componente – COA distrettuale (Trieste) (presente)</i>
Avv.	Paola Pezzali	<i>Componente – COA distrettuale (Roma) (presente)</i>
Prof. Avv.	Gabriele Dell'Atti	<i>Ufficio studi (presente)</i>

I Coordinatori aprono i lavori e chiedono ai componenti di ciascun sottogruppo di relazionare in ordine all'andamento delle rispettive attività.

Ciascuno dei sottogruppi di lavoro, come evidenziato dai rispettivi coordinatori, ha individuato

delle linee guida in ordine agli ambiti di analisi specifici cui si sono occupati; tali linee guida sono state ostese in forma di relazione ai partecipanti della presente riunione.

Si mettono agli atti del gruppo di lavoro le relazioni dei sottogruppi.

Dopo ampia discussione del contenuto delle relazioni di ciascun sottogruppo, i Coordinatori della Commissione invitano i partecipanti ai sottogruppi a prendere atto dei rilievi di tutti i presenti, rendendo così definitive le proprie proposte di modifica della legge professionale da sottoporre, in seguito, al Plenum del CNF, all'assemblea di OCF e ai soggetti deleganti.

Alle ore 20.00 la riunione si conclude.

Del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Avv. Gabriele Dell'Atti

I Coordinatori della Commissione
Avv. Donato Di Campli e Avv. Stefano Tedeschi

SOTTOGRUPPO DIFESA D'UFFICIO, COMPENSO, PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Coordinatore Avv. Bacecci-Componenti Avv. Giuseppe De Rubertis, Avv. A. Nocchi, Avv. Atzori (CNF).

I temi affrontati dal sottogruppo, nella prospettiva di riforma dell'ordinamento professionale, hanno come riferimenti normativi gli articoli 16 (difesa d'ufficio), 3 e 14 (PSS), 13 e 35 lett. g (compenso) L. 247/12

La difesa d'ufficio e il PSS sono regolati da leggi ordinarie per cui il sottogruppo formula proposte che incidono anche sulle leggi che disciplinano le singole materie.

1) LA DIFESA D'UFFICIO

L'istituto della difesa d'ufficio deve rispondere ai principi ispiratori del "giusto processo", all'effettività della difesa e al rispetto della dignità e del decoro della professione forense.

Criticità

- completa revisione della disciplina prevista dall'art. 97 IV comma cpp per garantire l'effettività della difesa d'ufficio;
- la modalità di accesso e di permanenza negli elenchi dei difensori d'ufficio;
- il compenso del difensore d'ufficio;
- la formazione e l'aggiornamento professionale del difensore d'ufficio;
- le impugnazioni da parte del difensore d'ufficio

Le proposte del sottogruppo

a) revisione dell'art. 97 IV comma c.p.p. nel senso di garantire l'effettività della difesa ed evitare che il difensore d'ufficio nominato "ex art. 97 IV comma" svolga una difesa di mera forma.

In caso di nomina di difensore ex art. 97 IV comma c.p.p. in un processo che comporti l'esame di questioni complesse o la discussione, su richiesta

dell'Avvocato, il processo dovrà essere rinviato alla prima udienza utile; in ogni caso dovrà essere concesso al difensore d'ufficio un congruo termine a difesa;

b) valorizzazione della formazione e dell'aggiornamento del difensore d'ufficio per l'iscrizione e per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, prevedendo un numero minimo di crediti in diritto penale e procedura penale pari almeno al 50% di quelli obbligatori (un diverso orientamento emerso nella plenaria del GDL 4 prevede la possibilità di richiedere il titolo di specialista per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio);

c) liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio contestualmente alla sentenza o al provvedimento di fase;

d) gratuità delle copie degli atti richieste dai difensori d'ufficio;

e) riforma dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. in modo da consentire al difensore d'ufficio di impugnare le sentenze di condanna dell'imputato assente o irreperibile;

f) facoltà per il difensore d'ufficio di chiedere la definizione del processo nella forma del giudizio abbreviato senza necessità della preventiva procura speciale (proposta non unanime).

2) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il patrocinio a spese dello Stato è un diritto del cittadino che garantisce il principio costituzionale del diritto di difesa.

Nell'attuale legge professionale si fa riferimento ancora al patrocinio in favore dei non abbienti (facendo evidente riferimento alla precedente disciplina) e necessariamente andrà adeguato con la nuova definizione.

Criticità

a) scarsa valorizzazione del ruolo dell'Avvocato iscritto nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato;

- b) numerose violazioni deontologiche riguardo ai compensi percepiti in aggiunta alla liquidazione;
- c) incertezza sui criteri di ammissione al PSS e diversità nella quantificazione dei compensi a livello nazionale;
- d) liquidazione dell'Avvocato che difende l'assistito ammesso al PSS ed equo compenso;
- e) ritardi nelle liquidazioni dei compensi.

PROPOSTE

Prevedere nella nuova legge professionale un articolo dedicato all'Avvocato inserito negli elenchi per il PSS che:

- a) **ribadisca che l'Avvocato non può percepire alcun compenso o rimborso spese dall'assistito;**
- b) **disciplini le modalità di iscrizione nell'elenco per il PSS, senza limiti di età, con obbligo specifico, ogni anno, di documentare l'assolvimento degli obblighi di formazione, a garanzia della qualità della prestazione professionale (vi è posizione alternativa nel GdL, rispetto al sottogruppo, che ritiene opportuno confermare l'anzianità di due anni per l'iscrizione nell'elenco per il PSS, al fine di garantire un minimo di esperienza professionale);**
- c) **stabilisca la liquidazione dei compensi dell'Avvocato contestualmente alla sentenza o al provvedimento di "fase";**
- d) **preveda, in caso di revoca dell'ammissione al PSS, che all'Avvocato vengano liquidati i compensi professionali per l'attività prestata fino al momento della revoca;**
- e) **preveda la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 per i redditi prodotti all'estero per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea che presentano l'istanza di ammissione al PSS, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione dell'Autorità consolare.**

1) IL COMPENSO

Il sottogruppo, riguardo al tema del compenso, ritiene che la riforma dell'ordinamento professionale dovrà necessariamente ispirarsi ai principi della legge sull'equo compenso.

Le criticità

- a) Svolgimento dell'incarico a titolo gratuito;
- b) patto di quota lite;
- c) obbligatorietà del preventivo scritto;
- d) procedura di recupero del credito professionale;
- e) adeguamento biennale del decreto parametri.

Le proposte

- a) - L'Avvocato può assumere incarichi a titolo gratuito nei limiti del 10% degli incarichi per ogni anno in favore di familiari ovvero nei casi di particolare rilevanza morale e/o sociale (altra posizione nel GDL 4 non vorrebbe inserire il limite del 10%);**
- b) - l'Avvocato non può svolgere incarichi a titolo gratuito in favore dei soggetti di cui alla legge 21.4.2023 n. 49, ovvero di imprese bancarie, assicurative e loro controllate o mandatarie, di imprese con più di 50 lavoratori, di imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica;**
- c) - l'assunzione degli incarichi a titolo gratuito deve essere pattuita, a pena di nullità, in forma scritta tra l'Avvocato e il cliente e deve essere prodotta nel fascicolo processuale;**
- d) - l'assunzione degli incarichi a titolo gratuito esclude la possibilità per l'avvocato di richiedere le spese di soccombenza;**
- e) - la violazione delle previsioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) comporta responsabilità disciplinare;**

f) - prevedere la possibilità che l'Avvocato percepisca come compenso una parte del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il compenso dovrà essere pattuito, a pena di nullità, in forma scritta e dovrà essere parametrato alla difficoltà e alla importanza delle questioni giuridiche trattate e all'attività in concreto svolta. Il compenso, inoltre, dovrà essere pattuito facendo riferimento a coefficienti oggettivi previsti dai parametri forense;

g) – inserire il principio per il quale l'Avvocato ha diritto a un compenso giusto, equo e proporzionato all'attività svolta, al valore dell'affare e alla complessità dell'incarico e comunque non inferiore ai parametri forensi;

h) - ferma rimanendo la facoltà dell'Avvocato di rinunciare al compenso professionale, in via eccezionale e nei limiti di quanto previsto alla lett. a), la disciplina dell'equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, si applica ai rapporti con qualsiasi cliente, ivi compresi anche i rapporti di corrispondenza e di domiciliazione interprofessionale. Eventuali contratti o convenzioni in violazione della disciplina dell'equo compenso sono affetti da nullità e comportano per il professionista responsabilità disciplinare;

i) - la disciplina dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49 è estesa a tutti i contratti d'opera professionale. L'Avvocato, in alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quella prevista dall'art. 14 d.lgs. n.150 del 2011, potrà richiedere il parere congruità al competente Consiglio dell'Ordine sul compenso professionale spettante e per tutte le spese sostenute e documentate. Il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine è rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge n. 241 del 1990 e può essere opposto, ai sensi dell'articolo 281-undecies c.p.c., nel termine di 40 giorni dalla sua notificazione dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica, del luogo nel cui circondario ha sede l'Ordine che ha emesso il parere. In mancanza di opposizione nel termine indicato, il parere di congruità ha forza di titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori adempimenti e l'avvocato potrà procedere alle conseguenti azioni esecutive senza necessità di nuova notifica dello stesso parere;

l) - nel GdL vi sono posizioni differenti che prevedono, da un lato, la conferma dell'attuale previsione dell'obbligatorietà del preventivo scritto e, dall'altro, l'esclusione dell'obbligatorietà del preventivo e, comunque, una flessibilità.

2) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA COLLETTIVA:

Avv. Odescalchi (Coordinatrice), avv. Prof. Dell'Atti, avv. Napoli, Avv. Vittorio Minervini avv. Pinna.

Rete tra Professionisti

Si propone:

- (i) Introdurre esplicitamente la possibilità per i professionisti di costituire e partecipare a “contratti di rete”, anche “soggetto” per l’effetto modificando in tal senso anche l’articolo 3, commi 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
- (ii) prevedere la costituzione di contratti di rete di soli professionisti, anche per i contratti di rete soggetto così integrando l’articolo 12, comma 3, della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- (iii) prevedere che gli avvocati possano partecipare anche a più reti professionali di soli avvocati o multidisciplinari, adempiendo all’obbligo di pubblicità tramite l’iscrizione delle reti-soggetto in apposito elenco tenuto presso tutti gli ordini professionali di appartenenza, nel quale indicare anche i professionisti che partecipano a reti miste;
- (iv) estendere alle aggregazioni professionali le stesse le detrazioni fiscali previste per le società, sia sotto il profilo dei costi detraibili che delle percentuali di tassazione (reti soggetto);
- (v) estendere la possibilità per i partecipanti alle reti-soggetto di optare per il regime forfettario;
- (vi) prevedere che nella fatturazione tra avvocati appartenenti alla medesima rete, non si applichi il contributo integrativo (con integrazione del regolamento dei contributi da adottare da Cassa Forense); (dissenso di Cassa Forense)
- (vii) applicare il principio di neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione (es. conferimento, fusioni, cessioni di beni strumentali ed avviamento di clientela) come già previsto per le imprese (reti soggetto);
- (viii) definire con disciplina ad hoc il principio contabile applicabile alle aggregazioni e alle società professionali con possibile opzione tra il regime di cassa o quello di competenza;
- (ix) estendere alle reti soggetto l’operatività disposizione del comma 3, lettera c), dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), nella quale è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, l’atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

- (x) imputare gli utili della partecipazione ai retisti per trasparenza, ex art. 32-quater l. n. 124/2019 con applicazione della tassazione propria di ognuno di essi, con facoltà dei soggetti in regime forfettario alla partecipazione alla rete;
- (xi) estendere alle reti-soggetto, in quanto compatibili, tutte le norme del Codice Deontologico Forense, con richiamo particolare alla responsabilità disciplinare di cui **all'art. 8**; al dovere di astensione di cui **all'art. 24, co. 5**, in caso di conflitto interessi tra avvocati appartenenti alla stessa rete-soggetto o rete-contratto; al dovere di non di indicare nominativi di professionisti e terzi non organicamente collegati con la rete-soggetto di cui **all'art. 35, co. 6**; al dovere di riservatezza e di segretezza di cui **all'art. 13** sui dati trattati da ciascun membro della rete.

Associazioni Professionali

- Strutturare più solidamente la forma della associazione professionale, prevedendo che la stessa abbia autonoma capacità giuridica.
- Per rendere maggiormente flessibile lo strumento e consentire di inserire in studi già avviati e patrimonializzati anche giovani colleghi, secondo il principio del “treno in corsa, senza necessità di conferimenti, dovrà essere prevista la possibilità di strutturarsi anche differenziando i diritti e doveri degli associati.
- La forma giuridica di riferimento potrebbe essere quella della società in nome collettivo, con la medesima normativa contabile- fiscale e con chiara previsione della contabilità per cassa.
- Imputare gli utili della partecipazione agli associati per trasparenza, ex art. 32-quater l. n. 124/2019 con applicazione della tassazione propria di ognuno di essi, con eliminazione del divieto dei soggetti in regime forfettario alla partecipazione alla associazione.

Si propone:

- (i) Introdurre il principio di responsabilità dell'associazione per la prestazione professionale resa dal singolo associato, ferma restando la responsabilità del professionista incaricato oltre che la personalità dell'incarico professionale e salvaguardando i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento mandato professionale;
- (ii) prevedere la multidisciplinarietà delle associazioni consentendo che vi partecipino anche altre categorie di liberi professionisti ed ammettendo per l'avvocato di partecipare anche ad associazioni costituite da altri liberi professionisti;
- (iii) ribadire l'obbligatorietà di iscrizione ad un albo professionale per gli associati;
- (iv) introdurre l'obbligo per l'associazione con avvocati di comunicazione per l'inserimento in apposita sezione dell'albo professionale tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede il centro principale di affari dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;

- (v) ribadire che la sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari;
- (vi) ribadire che l'attività professionale svolta dagli associati avvocati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;
- (vii) confermare il principio secondo cui le associazioni possono rendere pubblico l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato;
- (viii) prevedere chiaramente che la contabilità e i redditi debbano essere determinati secondo criteri di cassa;
- (ix) coniugare il principio secondo cui le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure concorsuali con la possibilità, tuttavia, di accedere solo volontariamente a procedure di esdebitamento o liquidazione previste dalla legge;
- (x) ribadire l'applicazione, in quanto compatibili, tutte le norme del Codice Deontologico Forense, con richiamo particolare alla responsabilità disciplinare di cui **all'art. 8**; al dovere di astensione di cui **all'art. 24, co. 5**, in caso di conflitto interessi tra avvocati appartenenti alla stessa associazione; al dovere di non di indicare nominativi di professionisti e terzi non organicamente collegati con l'associazione di cui **all'art. 35, co. 6**; al dovere di riservatezza e di segretezza di cui **all'art. 13** sui dati trattati da ciascun membro dell'associazione.

Regime Fiscale

- Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 5 co. 3 TUIR equipara alle società semplici le cd. associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche → associazioni professionali.
- Il reddito è determinato come differenza tra ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e spese sostenute nel medesimo periodo inerenti all'attività professionale.
- I compensi sono determinati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e sono assoggettati a ritenuta alla fonte.
- Vengono tassati secondo il principio di cassa. Lo stesso criterio opera in relazione alla deducibilità dei costi, che possono essere dedotti solo se documentati e inerenti l'attività professionale.
- Imputazione degli utili della partecipazione agli associati per trasparenza, ex art. 32-quater l. n. 124/2019 e tassazione secondo il regime fiscale applicabile al singolo percipiente, con estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190) ed eliminazione della causa di incompatibilità relativa alla partecipazione del professionista ad un'associazione.

Società tra Avvocati: StA e StP

- Reintrodurre la forma della StP al fine di consentire all'avvocato la possibilità di costituire o partecipare ad una società anche con altri soci professionisti, che esercitano la propria attività professionale in via esclusiva, non inferiore ai due terzi della compagine sociale complessiva;
- il rimanente terzo può essere composto anche da soci non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento che non deve superare 1/3 del capitale;
- l'amministrazione deve essere riservata solo ai professionisti;
- **questione aperta riguarda il socio di capitali.**

In sintesi, le regole di funzionamento:

- a) facoltà di scelta della forma societaria tra società di persone o di capitali, con statuto approvato dal COA competente
- b) partecipazione del professionista ad una sola StP o StA
- c) conferimento del mandato al professionista
- d) reddito inquadrato quale lavoro autonomo per i professionisti

Si propone:

- (i) Favorire la multidisciplinarietà delle StA e reintrodurre le StP, ribadendo che i soci per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto al voto sono avvocati iscritti all'albo (per la StA) ovvero avvocati e professionisti iscritti in albi di altre professioni (per la StP);
- (ii) prevedere che il rimanente terzo della compagine sociale possa essere composto anche da soci non professionisti solo per finalità di prestazioni tecniche o di investimento;
- (iii) prevedere che la amministrazione della StA o della StP sia riservata ai soli soci professionisti;
- (iv) ribadire il divieto per estranei alla compagine sociale di far parte dell'organo di gestione;
- (v) ribadire il divieto partecipazione societarie tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona;
- (vi) salvaguardare il principio di personalità della prestazione professionale del socio a cui è conferito il mandato, ribadendo i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento del medesimo;
- (vii) ribadire il principio secondo cui la responsabilità della società non esclude quella del professionista che ha eseguito la prestazione;
- (viii) ribadire l'obbligo di dichiarare eventuali conflitti di interesse;
- (ix) ribadire il principio secondo cui la sospensione, la cancellazione o la radiazione del socio è causa di esclusione dalla società;

(x) ribadire l'obbligo di rispetto codice deontologico.

Rispetto al tema deontologico si è aperto un confronto che riguarda in particolare la figura del socio di capitali:

Le posizioni possono sintetizzarsi:

- 1) coloro che sono contrari alla partecipazione del socio di capitali e ne vorrebbero l'eliminazione;
- 2) coloro che sono favorevoli a mantenerla ribadendo il regime in vigore e rispettando la normativa deontologica attraverso sistemi di trasparenza e informazione;
- 3) coloro che propongono modifica/integrazione della normativa deontologica per confermare da un lato la possibilità di un socio di puro capitale, ma dall'altro lato porre limiti di ordine etico a salvaguardia dell'indipendenza e del rispetto della recente normativa in materia di equo compenso nell'ipotesi in cui il socio di capitale conferisca incarico allo studio professionale di appartenenza.

Soluzioni proposte dalla posizione sub 2):

Rafforzare gli obblighi di trasparenza e informazione nella fase di conferimento ed esecuzione del mandato attraverso:

- attenta valutazione della potenziale esistenza di conflitti di interesse, adottando se necessario tutte le cautele per eliminarlo;
- informazione al socio-cliente del potenziale conflitto di interesse e delle conseguenti implicazioni sia come socio che come cliente;
- previsione di clausole statutarie o regolamenti che individuino le modalità con cui gestire le situazioni di potenziale conflitto di interesse nel rispetto delle norme deontologiche;

Problematiche evidenziate dalla posizione sub 3):

- l'autonomia del socio avvocato sarebbe frustrata da un socio di capitale che, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, fosse in grado di imporre allo studio di operare a suo vantaggio a condizioni non concorrenziali o comunque di condizionare la libertà della attività professionale del socio di opera;
- l'art. 23, comma terzo, del vigente codice deontologico, vieta all'avvocato di intrattenere con il cliente, dopo il conferimento del mandato, rapporti economici, patrimoniali, commerciali che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale: e quale maggior rapporto economico potrebbe ipotizzarsi della ripartizione degli utili a fine anno?
- l'art. 2359 c.c. inoltre definisce il controllo (e il collegamento) societario non solo in base alla disponibilità dei voti in assemblea ma anche in base ai vincoli contrattuali esistenti tra il socio e la società: l'affidamento in modo continuativo di mandati professionali dal socio di capitale alla società di professionisti potrebbe determinare il controllo della società stessa in capo al socio di capitale,

anche di minoranza, realizzando per via indiretta la situazione di controllo esterno che la Legge n. 124/2017 vorrebbe evitare imponendo di mantenere la maggioranza ai soci professionali;

- appare infine opportuno regolare anche i profili che lo svolgimento di attività per il socio non avvocato comporterebbe ai sensi dell'art. 37 codice deontologico forense sotto l'aspetto dello scorretto accaparramento della clientela o della sua fidelizzazione;
- Se nello statuto dello studio (o nei patti parasociali a parte, è indifferente), viene inserita una clausola (origination fee) che prevede che, nella distribuzione degli utili, l'80-90% viene preliminarmente attribuito al socio che ha portato la pratica è facile per la banca dare un incarico allo studio nel quale partecipa rispettando al 100% quanto previsto dalla nuova normativa sull'equo compenso ma, in sede di distribuzione di utile, riprendersi non solo lo sconto che un tempo chiedeva agli avvocati, ma anche quanto meglio ritiene: rendendo in tal modo nulla la ratio e la previsione della legge sull'equo compenso

Proposta sub 3):

INSERIRE all'articolo della redigenda nuova legge disciplinante l'esercizio della professione forense in forma societaria (oggi è l'art. 4 bis) la seguente previsione: ***“Non è consentito l'esercizio della professione forense in favore delle società di cui all'art. 4 bis della Legge n. 247/2012, dei loro soci e dei soggetti controllati o collegati al socio non professionista***

una aggiunta all'art. 24 C.D. del seguente tenore:

“In particolare l'avvocato che eserciti la professione forense in forma societaria deve astenersi dal prestare la propria attività professionale a favore dei soci di detta società non aventi la qualifica di avvocato, nonché di soggetti controllati dal socio non avvocato o a lui collegati”.

INSERIRE all'art. 25 del nostro Codice Deontologico, ragionevolmente dopo il secondo comma che vieta il patto di quota lite, il **divieto di patti elusivi dell'equo compenso nelle convenzioni con i soggetti a tale legge sottoposti.**

Aspetti Fiscali delle StA e delle StP

- Le StA e le StP possono essere costituite nella forma di società di persone, società di capitali o società cooperative;
- pur rivestendo forma societaria, le S.t.A. e le S.t.P hanno ad oggetto l'esercizio di un'attività squisitamente professionale;
- l'opzione normativa scelta (società di capitali) dà per scontato che l'assetto organizzativo delle società commerciali (anche in caso di svolgimento di attività oggettivamente non commerciali) sia naturalmente idoneo a sopportare gli obblighi e gli adempimenti previsti per il reddito d'impresa;
- le s.t.a., a dispetto del modello organizzativo impiegato, sono destinate a svolgere un'attività che mantiene i connotati tipici della prestazione professionale;
- v. RISOLUZIONE n. 35 del 7/05/2018 AG. ENTRATE → presa di posizione definitiva sul regime fiscale delle s.t.a.

- l'art. 4-bis L.247/2012 si discosta dal precedente d.lgs. 2/02/2001 n. 96₂ che individuava un nuovo modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina, in cui il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, operava ai soli fini civilistici, mentre ai fini fiscali dava risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta;
- sul piano fiscale alle s.t.a. costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui all'art. 6 u.c. e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito è considerato reddito d'impresa;
- art. 55 TUIR considera attività commerciali non solo le attività indicate nell'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa, ma finanche le attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.

Proposta:

è necessario ripristinare il concetto secondo cui il rinvio alle norme del codice civile non opera ai fini fiscali;

qualificare il reddito della s.t.a. quale reddito derivante dall'esercizio di una prestazione intellettuale e di lavoro autonomo;

definire il principio contabile applicabile alle aggregazioni e alle società professionali con possibile opzione tra il regime di cassa o quello di competenza;

prevedere che nelle STA e STP il pagamento del contributo integrativo sia versato per intero a cassa forense, applicando, invece, il metodo già utilizzato da altri ordini professionali, che ripartisce il contributo integrativo fra le casse dei vari professionisti che partecipano alla società in base alle quote di partecipazione degli stessi.

1) FINANZIATORE DELLA LITE

- Rivisitazione delle norme deontologiche vigenti alla luce delle potenziali criticità connesse a tale figura contrattuale per insufficienza del solo art. 23 CD a tutelare l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento del mandato.
- Rischi di violazione del divieto di accaparramento di clientela.

Prevedere un obbligo di legge di "disclosure" che renda pubblica ogni ipotesi di conferimento di incarico da parte di un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita e delle relative condizioni anche economiche qualora tali ipotesi vengano a concretizzare un rapporto contrattuale di finanziamento.

Inserire analoga norma nel CD.

Sottogruppo 3

Alessandro Cuccagna – Giovanni Berti Arnoaldi Veri (CNF) – Paola Pezzali OCF)

Incompatibilità

Limitare le incompatibilità con l'esercizio di altre professioni a quelle oggi previste dall'art. 18 lett. a) L.P.

Superare l'incompatibilità con l'esercizio di attività di impresa commerciale

Superare l'incompatibilità con la qualità di socio di società di persone e di amministratore di società

Mantenere l'incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato aggiornando il catalogo delle esclusioni dell'incompatibilità di cui all'art. 19 L.P. alla mono committenza

Incompatibilità dell'attività professionale per conto della società amministrata e di cui si è soci

Nuove competenze

Riserva consulenza giuridica

Autenticazione degli atti formati in mediazione e negoziazione

Autentica atti trasferimento immobiliare sia preliminari che definitivi fino a 500.000,00 di valore

Autentica atti trasferimento quote sociali

Redazione atti costitutivi di associazioni professionali e autentica sottoscrizioni

Procedure monitorie

Assicurazione obbligatoria

Limitare l'obbligo di comunicazione al Coa solo in caso di cambio dell'assicuratore o di nuova polizza. Escludere l'obbligo in caso di semplice rinnovo

Normativa antiriciclaggio

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Escludere l'obbligo per l'esercizio della professione forense e, in ogni caso, escludere obbligo allorquando si agisca in presenza di un pubblico ufficiale

Fiscalità

Deducibilità fiscale dei compensi degli avvocati

Deducibilità fiscale dei costi connessi all'esercizio professione

Monocommittenza

Derogare all'incompatibilità del lavoro presso avvocato o studio associato/società di avvocati svolto in regime di esclusività

Inquadramento della fattispecie nell'ambito del rapporto di collaborazione professionale

Pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato mono committente che ne preveda:

- la durata;
- il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento, la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, il rimborso delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa;
- il diritto di recesso con congruo preavviso e pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso, il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;
- il patto di non concorrenza;
- il patto di esclusività;
- l'obbligo di riservatezza;
- la possibilità far valere le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista;
- l'esonero per l'avvocato mono committente dell'applicazione del contributo integrativo nella misura del 4%.

GDL 4

Le ulteriori riunioni sono state in seno a sedute amministrative cui hanno partecipato tutti i legittimati.